

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

DA PARTE DI

ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITA'

IL SINDACO

Rende noto

che in virtù della Legge 5 febbraio 2003, n. 17, gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono presentare, al Comune di iscrizione nelle liste elettorali, una domanda per ottenere in via permanente il diritto all'esercizio del voto con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia.

La domanda deve essere corredata da documentazione sanitaria, rilasciata gratuitamente ed in esenzione da diritti e marche, dal funzionario medico designato dal competente organo dell'autorità sanitaria locale attestante che l'elettore è impossibilitato ad esprimere autonomamente il voto.

Nel caso in cui la richiesta venga formulata da persona non vedente, è sufficiente che la domanda sia corredata dall'esibizione del libretto nominativo di pensione, rilasciato dall'INPS o dal Ministero dell'Interno attestante l'appartenenza alla categoria "ciechi civili" e la cecità assoluta del titolare.

L'accoglimento della richiesta comporterà l'apposizione di uno speciale timbro sulla tessera elettorale che consentirà di evitare, in occasione di ogni consultazione, di dover ricorrere al certificato medico per essere accompagnati in cabina elettorale da persona di fiducia.

Inoltre si rende noto che l'accompagnatore del disabile potrà essere individuato fra gli elettori di un Comune qualsiasi della Repubblica.

Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere all'ufficio elettorale del Comune negli orari di apertura al pubblico.

Colognola ai Colli, 30 settembre 2021

IL SINDACO

CLAUDIO CARCERERI DE PRATI